

Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi

Telefax 049 8084339

PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Spett.le

e, p.c. dott.ssa Lebana Bonfanti - Direzione
Sanitaria

Trasmessa a mezzo pec

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di distribuzione aerea di esche vaccinali nell'ambito dell'esecuzione della campagna di vaccinazione orale antirabbica nelle volpi, prevista per l'autunno 2015 su parte del territorio del Friuli Venezia Giulia.

CIG: Z8A14E4C27

Lettera invito

La presente procedura è indetta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, degli artt. 329 e ss del DPR 207/2010, nonché in conformità al "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi" adottato con DDG 662/2013. Si rinvia inoltre alla normativa internazionale e nazionale, ai regolamenti e alle circolari ENAC disciplinanti la sicurezza degli aeromobili applicabili al servizio in parola.

Il servizio oggetto della presente procedura è stato preventivamente individuato negli atti di programmazione adottati da questo Istituto (categoria "servizio distribuzione aerea esche vaccinali contro la rabbia silvestre" dell'allegato B dell'Avviso di Preinformazione relativo alle acquisizioni di beni e servizi da espletare nel corso dell'anno 2015 approvato con DDG 59/2015) e autorizzato nel limite della specifica voce di spesa.

Con la presente procedura l'Istituto intende individuare un operatore economico con il quale stipulare un contratto avente ad oggetto il servizio di distribuzione aerea di esche vaccinali relativamente a parte del territorio del Friuli Venezia Giulia, finalizzato all'efficace esecuzione della campagna di vaccinazione orale antirabbica nelle volpi in programma per l'autunno 2015.

Si precisa che la realizzazione della campagna antirabbica, nonché la conseguente necessità di acquisizione del servizio in parola, costituisce adempimento del mandato conferito dal Ministero della Salute allo scrivente Istituto (nota 0003070-06/02/2015-DGSAF-DGSAF-P trasmessa a mezzo pec e acquisita a ns. prot. n. 1199/2015 e ulteriori comunicazioni intercorse, disponibili agli atti).

L'operatore economico indicato in epigrafe è pertanto invitato a far pervenire la propria offerta entro i termini e con le modalità indicate in seguito.

L'esito della presente procedura sarà pubblicato sul sito dell'Istituto in ossequio al principio di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto della normativa di cui alla Legge Anticorruzione (L. 190/2012) e al c.d. Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013).

Si precisa che la presente lettera-invito, corredata dei relativi allegati, è disponibile sul sito dell'Istituto (www.izsvenezie.it) alla voce amministrazione/bandi e gare/forniture di beni e servizi/gare in corso.

1. Oggetto del servizio

La presente procedura ha ad oggetto il servizio di distribuzione aerea di esche vaccinali relativamente a parte del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, da espletarsi nell'ambito della campagna di vaccinazione orale antirabbica nelle volpi in programma per l'autunno del corrente anno 2015, avente ad oggetto le seguenti prestazioni principali:

- sorvolo delle aree indicate;
- spargimento delle esche vaccinali sul territorio sottostante.

L'espletamento del servizio suindicato dovrà essere conforme, a pena di inammissibilità dell'offerta, alle caratteristiche tecniche e alle modalità di espletamento di seguito indicate, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime inderogabili:

- espletamento del servizio mediante utilizzo di un aeromobile modello AS350 o equivalente unitamente alla disponibilità di un ulteriore aeromobile con il medesimo modello di riserva;
- distribuzione delle esche vaccinali mediante macchinetta dispensatrice automatica di vaccini sfusi Rabigen Sag2 modello *Flying Bait Dispenser* secondo le linee di volo indicate dalla Direzione Sanitaria dell'IZSve circa una settimana prima dell'avvio della campagna di vaccinazione orale antirabbica;
- presenza di un secondo pilota per consentire le attività di volo durante tutte le ore di luce della giornata e per la distribuzione manuale delle esche vaccinali nonché per l'eventuale supporto tecnico in caso di malfunzionamento della macchinetta dispensatrice automatica.

La distribuzione delle esche vaccinali sarà effettuata mediante una dispensatrice automatica modello Flying Bait Dispenser (FBD) che sarà concessa in comodato d'uso dall'IZSve alla ditta aggiudicataria e consegnata anteriormente all'avvio della campagna. La consegna sarà comprovata dalla sottoscrizione di apposito verbale di immissione in possesso sottoscritto da entrambe le parti e che farà fede ai sensi dell'art. 1806 del codice civile. In caso di mancato funzionamento, rottura o di ogni altra ulteriore eventualità che causi il mancato funzionamento della macchinetta dispensatrice concessa in comodato d'uso verrà messa a disposizione, entro 24 ore dalla segnalazione, una ulteriore dispensatrice automatica FBD in sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegnerà, con la sottoscrizione del contratto, ad utilizzare il bene concesso in comodato esclusivamente per l'uso determinato dal contratto, ovvero per la distribuzione delle esche vaccinali.

Per quanto ivi non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del contratto di comodato, di cui agli artt. 1803 e ss. del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1177 c.c. sull'operatore economico affidatario graverà pertanto l'obbligo di custodia della suddetta dispensatrice automatica e la responsabilità in caso di danni, salva l'ipotesi di caso fortuito, ex art. 2051 c.c.

Le caratteristiche tecniche della dispensatrice automatica FBD sono disponibili nel documento pubblicato sul sito dell'Istituto (www.izsvenezie.it) alla voce

amministrazione/bandi e gare/forniture di beni e servizi/gare per forniture all'interno della sezione specifica dedicata alla presente procedura.

Il servizio suindicato dovrà inoltre essere comprensivo delle seguenti prestazioni secondarie:

- stoccaggio delle eventuali esche rimanenti alla fine delle operazioni di volo giornaliere a temperatura controllata tra 0°C e + 4° C fino alla ripresa delle attività il giorno successivo;
- comunicazione quotidiana alla Direzione Sanitaria dell'IZSVe del numero di esche utilizzate nella distribuzione unitamente ad aggiornamento del relativo registro cartaceo di carico e scarico del farmaco che verrà trasmesso alla Direzione Sanitaria al termine della campagna di vaccinazione orale antirabbica;
- trasmissione quotidiana alla Direzione Sanitaria e all'ufficio GIS dell'IZSVe dei dati di volo rilevati con sistema GPS messo a disposizione dall'Istituto;
- rendicontazione delle ore di volo effettuate con produzione di copia dei QTB (HTL – ATL) cartacei e digitali (file excel), da trasmettere alla Direzione Sanitaria dell'IZSVe contestualmente all'emissione di ciascuna fattura.

Il contratto oggetto di affidamento è comprensivo anche del seguente servizio accessorio di logistica:

- ritiro delle esche vaccinali dal sito di stoccaggio situato presso Interporto Padova S.p.A. (Corso Stati Uniti n. 18, Padova);
- trasporto delle stesse a temperatura controllata – 20°C sino alla base periferica collocata nei pressi del punto di decollo per la distribuzione e che sarà specificata da ciascun concorrente nella propria offerta tecnica;
- stoccaggio delle esche vaccinali a temperatura controllata – 20°C presso la base periferica sino al momento del loro prelievo per la distribuzione a mezzo elicottero.

Si precisa che l'operatore economico dovrà comprovare all'Istituto il mantenimento della catena del freddo per tutta la durata del trasporto e dello stoccaggio fino al prelievo delle esche mediante invio, unitamente ai QTB sopra citati, della stampata delle temperature rilevate tramite data logger o con analogia documentazione.

Con riferimento al servizio accessorio di logistica suindicato si precisa che l'operatore economico affidatario dovrà avvertire l'Istituto del ritiro delle esche vaccinali presso l'Interporto con almeno 4 giorni di anticipo.

2. Aree di volo e fabbisogno presunto

Viene di seguito indicato il fabbisogno presunto per il servizio in parola:

➤ 1500 m slm - territorio della Regione Friuli Venezia Giulia:

Descrizione	Area di volo	Km lineari	Ore di volo	Numero esche
Montagna	1037 km ²	2100 km	16	circa 32.000
Pianura	930 km ²	1900 km	10	circa 24.000

Per ore di volo si intendono i tempi di percorrenza dall'inizio delle linee di volo pre - tracciate dall'IZSVe, pertanto, anche ai fini della fatturazione, non dovrà essere considerato il

tempo di volo dal decollo dalle sedi operative dell'operatore economico fino al raggiungimento delle linee di volo.

3. Durata e importo del contratto

Il contratto che seguirà all'espletamento della presente procedura avrà durata fino al 28 febbraio 2016, decorrente dalla stipula dello stesso secondo le modalità in seguito indicate.

Si precisa che la data di avvio della campagna antirabbica autunnale sarà comunicata dall'Istituto non appena nota. La data presunta di avvio è prevista per metà novembre 2015.

L'importo presunto del presente servizio, per il quale non si ravvisano rischi di natura interferenziale, è pari ad **€ 39.000,00 Iva esclusa** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Si precisa che tale importo costituisce base d'asta insuperabile a pena di esclusione.

Sono fatte salve le ulteriori varianti previste dall'art. 311 del DPR 207/2010.

4. Requisiti soggettivi

L'operatore economico partecipante alla procedura dovrà risultare in possesso dei requisiti:

➤ *Requisiti di ordine generale:*

- a) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad appalti pubblici prevista dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) assenza del divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- c) inesistenza di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalla presente stazione appaltante per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del Patto di Integrità adottato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con DDG n. 7/2014.

➤ *Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006:*

- a) ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006 avere nella propria disponibilità, per tutta la durata del contratto, almeno n. 2 elicotteri AS350 o modello equivalente;

➤ *Requisiti di capacità idoneità professionale ex art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006:*

- a) ai sensi dell'art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 nonché in adempimento della normativa internazionale e nazionale di settore, essere in possesso delle seguenti certificazioni o autorizzazioni:
 - "Certificato di Operatore Aereo" (COA), in corso di validità, rilasciato dalla competente sezione ENAC o EASA;
 - "Certificato Operatore Lavoro Aereo" (COLA) rilasciato dalla competente sezione ENAC o EASA, in corso di validità, con indicazione espressa nella "Specifiche delle Operazioni" allegata al suddetto certificato dell'attività di volo per spargimento di sostanze;

- autorizzazione all'imbarco e all'installazione sugli aeromobili offerti di macchinetta dispensatrice di esche vaccinali Rabigen Sag2 rilasciata dalla competente sezione ENAC o EASA in conformità al Regolamento della Commissione Europea n. 1702/2003 (annesso parte 21).

Il possesso dei requisiti generali e speciali suindicati deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando l'apposito **modello A** allegato alla presente lettera invito denominato "**Dichiarazione Sostitutiva Requisiti di Accesso**", da trasmettere secondo le modalità indicate al paragrafo 7.

5. Modalità di presentazione dell'offerta

L'operatore economico che intende partecipare alla procedura deve far pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 25 giugno 2015** la propria offerta in un plico chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura (es. nastro adesivo trasparente posto sopra la firma e/o sopra al timbro della ditta), che dovrà indicare all'esterno, oltre al nominativo della ditta mittente, la seguente dicitura:

"Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di distribuzione aerea di esche vaccinali nell'ambito dell'esecuzione della campagna di vaccinazione orale antirabbica nelle volpi, prevista per l'autunno 2015 su parte del territorio del Friuli Venezia Giulia"

Il plico dovrà essere indirizzato all'attenzione del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi c/o U.O. Protocollo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD).

Il plico dovrà essere inviato con una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate, ovvero mediante consegna a mani da parte della ditta concorrente o di un suo incaricato.

Nel caso di consegna a mani, corriere privato o agenzia di recapito la consegna dovrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 direttamente nelle mani del personale addetto all' U.O. Protocollo, il quale rilascerà contestualmente ricevuta di consegna recante il timbro dell'Istituto, l'ora di consegna e la firma del funzionario.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l'Istituto declina ogni responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Le offerte pervenute oltre la data e/o l'orario sopraindicati saranno escluse, tranne le offerte inviate mediante servizio postale, per le quali farà fede la data riportata sul timbro postale.

Quanto inviato dalle partecipanti alla procedura sarà acquisito agli atti dell'Istituto e non sarà restituito alle offerenti.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si proceda all'aggiudicazione.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa e tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti i prezzi offerti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di immediata esclusione.

Verranno escluse immediatamente dalla procedura le offerte plurime, condizionate, alternative.

I documenti sotto indicati per i quali si richiede la sottoscrizione del legale rappresentante della ditta offerente potranno, in alternativa, essere sottoscritti da altro

soggetto purché a ciò debitamente delegato dal legale rappresentante medesimo con procura speciale, la quale dovrà essere redatta in carta semplice e allegata in originale alla documentazione amministrativa, unitamente a copia fronte retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

La procura dovrà includere nel suo oggetto il potere, in nome e per conto della ditta offerente, di:

- presentare domanda di partecipazione alla procedura;
- rendere le dichiarazioni ex DPR 445/2000 circa la sussistenza dei requisiti per la partecipazione e degli eventuali requisiti tecnici;
- formulare l'offerta economica.

All'interno del plico dovranno essere inserite le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti all'esterno indicazione idonea per individuarne il contenuto, quale, a titolo esemplificativo, le diciture, rispettivamente:

a) documentazione amministrativa;

b) documentazione tecnica;

c) documentazione economica.

Nell'esercizio del cd. potere-dovere di soccorso istruttorio di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, il RUP avrà la facoltà di richiedere alle ditte concorrenti tutti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, fermo il rispetto della *par condicio competitorum* ed i limiti ammessi dalla normativa vigente, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, formulata ai sensi del predetto art. 46, comma 1 e del novello comma 1 ter del medesimo articolo del citato decreto, costituisce causa di immediata esclusione dalla procedura.

a) Documentazione amministrativa

- la presente lettera – invito firmata per accettazione in calce dal legale rappresentante;
- il modulo di dichiarazione sostitutiva relativo al possesso dei “*requisiti di accesso*” alla presente procedura, reso ai sensi del DPR 445/2000 preferibilmente utilizzando il modello di cui all'**Allegato A** denominato “**Dichiarazione Sostitutiva Requisiti di accesso**”, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente e corredato da copia fronte retro di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, con contestuale elezione di domicilio ed indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata o del numero di fax il cui utilizzo l'operatore economico cooperativa autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nonché espressa indicazione delle matricole e delle sedi INPS e INAIL, del CCNL applicato, del numero di addetti che intende impiegare nell'esecuzione del servizio e del numero complessivo di dipendenti della ditta;
- eventuale dichiarazione di subappalto resa utilizzando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato B** denominato “**Dichiarazione di subappalto**”, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente e corredata da copia fronte retro di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- eventuale comprovata e motivata dichiarazione ex art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa a segreti tecnici o commerciali forniti nell'ambito della propria offerta, da rendere ai sensi del DPR 445/2000.

b) Documentazione tecnica:

- relazione relativa alle modalità di espletamento del servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, con esaustiva specificazione di quanto segue:
 - delle modalità di mantenimento della catena del freddo per tutta la durata del trasporto dall'Interporto alla base periferica collocata nei pressi del punto di decollo;
 - delle modalità di stoccaggio delle esche vaccinali a temperatura controllata -20°C presso la base periferica fino al momento del loro prelievo per la distribuzione a mezzo elicottero;
 - delle modalità di stoccaggio delle eventuali esche rimanenti alla fine delle operazioni di volo giornaliere a temperatura controllata tra 0°C e + 4° C fino alla ripresa delle attività il giorno successivo;
 - ubicazione della base periferica proposta nei pressi del punto di partenza;
 - modello di aeromobile offerto.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di richiedere, laddove possibile ed entro i limiti di legge, integrazioni in caso di irregolarità nella presentazione ovvero nella compilazione dell'offerta tecnica ed avrà inoltre la facoltà di richiedere ai concorrenti tutti i chiarimenti e gli elementi integrativi utili per la formulazione della propria valutazione.

c) Documentazione economica:

L'offerta economica dovrà essere formulata a prezzi unitari utilizzando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato C** denominato "**Offerta economica**", debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente.

Il concorrente dovrà espressamente indicare l'importo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio nel rispetto della base d'asta insuperabile determinata dalla stazione appaltante pari ad € 39.000,00 Iva esclusa; eventuali offerte di importo superiore a tale base d'asta saranno immediatamente escluse dalla procedura.

Come precedentemente indicato si precisa che per ora di volo si intende il tempo di effettiva percorrenza dall'inizio delle linee di volo pre - tracciate dall'IZSve.

Si precisa che i prezzi indicati nell'offerta economica si intendono Iva esclusa e devono essere comprensivi di ogni onere relativo all'esecuzione delle prestazioni principali e secondarie comprese nel servizio, nonché del servizio accessorio e di tutte le spese e i costi connessi o derivanti dallo stesso. Non saranno accettati in alcun caso ulteriori addebiti in capo all'Istituto connessi con o comunque derivanti dal presente affidamento.

Nell'offerta economica dovranno inoltre essere indicati espressamente i costi relativi alla sicurezza specifici del presente appalto, ex art. 26 del D.Lgs 81/2008; tali costi, da indicare separatamente, si intendono ricompresi nell'offerta economica complessiva formulata e non possono essere pari a zero.

L'offerta avrà la validità di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Nell'offerta economica dovrà inoltre essere specificato quanto segue, così come indicato nell'apposito modello redatto dalla stazione appaltante:

- che l'offerta economica è stata formulata nel rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di

lavoro e che l'impresa concorrente osserva le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigente alla data di presentazione dell'offerta;

- che, in relazione all'importo contrattuale presunto indicato dalla stazione appaltante, l'importo dell'offerta economica proposta non incide sul costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Criterio di valutazione delle offerte

L'affidamento del servizio in parola avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso.

Le offerte presentate dovranno essere conformi alle modalità di espletamento delle prestazioni indicate nella presente lettera-invito, pertanto il servizio in parola sarà affidato all'operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso previa valutazione dell'idoneità tecnica dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lettera-invito.

Qualora una sola tra le offerte presentate risulti tecnicamente idonea, la stessa sarà comunque oggetto di verifica di congruità del prezzo.

In caso di presentazione di una sola offerta l'Istituto si riserva di non procedere all'aggiudicazione ovvero di procedere comunque ad aggiudicazione se l'unica offerta risulti tecnicamente idonea ed economicamente congrua.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate risulti tecnicamente idonea ed economicamente congrua, senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura.

7. Cause di esclusione

Ai sensi del combinato disposto dei novellati artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste nonché in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che debbano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o alla documentazione di gara, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito nella *lex specialis*, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 e il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, ove la *lex specialis* di gara ne prescriva la costituzione.

La sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di R.T.I., il quale non costituisce soggetto diverso dai concorrenti, sia esso costituendo o costituito. La sanzione è comminata anche all'impresa ausiliaria, in ipotesi di avvalimento, qualora la stessa produca una dichiarazione ex artt. 38 e 49, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 carente.

Considerato che la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 costituisce garanzia del pagamento e non presupposto per l'applicazione della sanzione, quest'ultima è prevista per tutte le procedure di aggiudicazione contemplate dal D. Lgs. 163/2006, incluse quelle per le quali non sia prevista la presentazione della cauzione ex art.

75 del medesimo decreto, atteso che le novellate disposizioni normative sopra richiamate non prevedono esclusioni o limitazioni del suo campo applicativo.

Per la presente procedura, la sanzione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 è determinata in **€ 39,00 (euro trentanove/00)**. Tale sanzione è comminata a sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate in capo al singolo concorrente ed è pertanto da ritenersi forfettaria e onnicomprensiva, indipendentemente dalla gravità o dal numero delle irregolarità essenziali in cui sia incorso il singolo concorrente.

Nel caso rilevi un'irregolarità essenziale, la stazione appaltante ne darà comunicazione alla concorrente richiedendole di manifestare la propria intenzione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio e concedendo a tal fine alla concorrente un termine perentorio pari a 10 giorni - solari consecutivi - dalla ricezione della richiesta, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

Nel caso la concorrente comunichi di non volersi avvalere del soccorso istruttorio, la stazione appaltante provvederà ad escluderla immediatamente dalla procedura ovvero, nel caso di procedura divisa in lotti funzionali aggiudicabili separatamente, ad escluderla dall'aggiudicazione del lotto di riferimento, previa applicazione della sanzione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui la concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio dovrà presentare entro il termine a tal fine concesso, le dichiarazioni richieste, ferma l'applicazione della sanzione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Considerato che ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara non è richiesta la costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la corresponsione della sanzione alla stazione appaltante avverrà tramite pagamento diretto.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte illustrata ai paragrafi precedenti non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La stazione appaltante procederà all'avvio della procedura sanzionatoria e di regolarizzazione postuma prevista dai precedenti paragrafi laddove ravvisi in corso di gara una o più delle seguenti fattispecie ritenute **irregolarità essenziali**:

1. salvo ove diversamente previsto per specifiche fattispecie, per ogni dichiarazione che debba essere resa dal concorrente, secondo quanto previsto dalla *lex specialis*, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la mancanza della sottoscrizione del dichiarante, della copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero l'allegazione di un documento di identità irregolare, scaduto o illeggibile;
2. la mancata allegazione di copia della procura nel caso di sottoscrizione da parte di procuratori speciali di dichiarazioni o documenti la cui sottoscrizione sia richiesta dalla *lex specialis* di gara da parte del legale rappresentante della concorrente;
3. nel caso in cui la *lex specialis* di gara richieda al concorrente la costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria;
4. nel caso in cui la *lex specialis* di gara richieda al concorrente la costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la mancata allegazione della dichiarazione di impegno di cui al comma 3 del medesimo art. 75 ovvero la presentazione di una dichiarazione irregolare, incompleta o priva di sottoscrizione;

5. laddove la *lex specialis* di gara richieda, ai fini della partecipazione alla procedura, il pagamento di un contributo all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), la mancata allegazione all'offerta del documento comprovante il versamento ovvero il mancato pagamento del contributo entro il termine concesso per la presentazione delle offerte;
6. nel solo caso in cui la *lex specialis* prescriva espressamente la presentazione di apposita domanda di partecipazione alla gara, la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione ovvero l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico (ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore), l'omessa allegazione della copia del documento d'identità del sottoscrittore, l'allegazione di un documento d'identità irregolare, incompleto, scaduto o illeggibile e, laddove la domanda sia stata sottoscritta da un procuratore speciale, la mancata allegazione della copia della procura;
7. laddove la *lex specialis* preveda la presentazione di apposita domanda di partecipazione alla gara ed il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario non ancora costituito, la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di uno o più dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
8. l'omessa produzione da parte del concorrente della dichiarazione relativa alla presenza o meno di sentenze penali di condanna di cui all'art. 38 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 ovvero il caso in cui il concorrente dichiari di aver riportato condanne senza indicarle espressamente;
9. la mancanza integrale della dichiarazione da rendersi, secondo la *lex specialis* di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la sussistenza in capo al concorrente dei requisiti, generali e speciali, richiesti per la partecipazione alla presente procedura;
10. l'omessa sottoscrizione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti, generali e speciali, richiesti per la partecipazione alla presente procedura ovvero omessa allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore o allegazione di un documento scaduto o illeggibile;
11. l'insussistenza della dichiarazione del concorrente in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nel solo caso in cui la *lex specialis* di gara richieda espressamente al concorrente di rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali con espressa indicazione delle singole fattispecie citate al medesimo comma 1 dell'art. 38;
12. laddove, pur essendo sussistente una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, generali e/o speciali, la stessa non sia stata resa con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito nel solo caso in cui tale esplicitazione sia richiesta espressamente dalla *lex specialis* di gara;
13. nel solo caso in cui la *lex specialis* di gara richieda espressamente la presentazione, a corredo dell'offerta, anche delle dichiarazioni individuali da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 da parte di ogni singolo soggetto di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, la mancanza di una o più delle dichiarazioni individuali ovvero la presentazione di una dichiarazione individuale irregolare, incompleta, priva di sottoscrizione o di copia del documento di identità del sottoscrittore;
14. nel solo caso in cui la *lex specialis* richieda l'espressa indicazione ed identificazione di tutti i soggetti cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/206, l'omessa indicazione di uno o più dei soggetti ivi citati;

15. sussistenza di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura resa dal concorrente dalla quale tuttavia non si evinca con chiarezza l'effettivo possesso o meno del requisito in capo al dichiarante;
16. per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE, nel caso in cui la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura non sia resa da uno o più degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
17. per i consorzi cooperativi, i consorzi artigiani e i consorzi stabili, nel caso in cui la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura non sia resa dal consorzio ovvero da uno o più dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
18. nel caso di avvalimento, l'omessa allegazione del contratto di avvalimento all'offerta per mera dimenticanza, laddove lo stesso sia già stato siglato dalle parti alla data di presentazione dell'offerta e ogni ulteriore mancata allegazione di uno dei documenti richiesti a corredo della dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, ovvero la presentazione di documenti irregolari o incompleti, con esclusione delle fattispecie qualificate espressamente quali cause di immediata esclusione ai sensi del successivo paragrafo dedicato;
19. nel solo caso in cui la *lex specialis* di gara richieda al concorrente la presentazione, unitamente alla propria offerta, di copia compilata e sottoscritta in originale del Patto d'Integrità dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'omessa presentazione della copia a corredo dell'offerta ovvero la sua omessa sottoscrizione, in deroga a quanto originariamente disposto dall'art. 3 del medesimo Patto d'Integrità;
20. la mancanza della dichiarazione di espressa ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nei documenti di gara, laddove tale dichiarazione sia richiesta espressamente dalla *lex specialis* a corredo dell'offerta;
21. l'omessa restituzione di uno o più dei documenti di gara sottoscritti o la presentazione di copia dei documenti di gara privi della sottoscrizione, laddove la *lex specialis* richieda la presentazione, a corredo dell'offerta, di copia di tali documenti sottoscritti per espressa ed incondizionata accettazione;
22. ove la *lex specialis* ne richieda la presentazione unitamente all'offerta, la mancanza della dichiarazione o la sua presentazione irregolare, incompleta o priva di sottoscrizione, che attesti la lettura, la comprensione e l'espressa accettazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tali codici, pena la risoluzione del contratto;
23. ove la *lex specialis* preveda particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 163/2006, l'omessa dichiarazione di loro espressa ed incondizionata accettazione ovvero la presentazione di una dichiarazione irregolare, incompleta o priva di sottoscrizione;
24. nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o di consorzi, la mancanza della dichiarazione con cui si indicano le quote di esecuzione ovvero sia le parti del servizio/della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
25. la mancata produzione di uno dei documenti richiesti dalla *lex specialis* ai concorrenti con idoneità plurisoggettiva o ai consorzi o la produzione di tali documenti ma

irregolari, incompleti o privi di sottoscrizione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, l'atto costitutivo e lo statuto o l'indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
 - nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, l'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione resa da ciascun partecipante attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente;
26. la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica o dell'offerta economica ovvero, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la loro mancata sottoscrizione da parte di uno o più dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio nel caso questi non siano ancora costituiti;
27. nel caso di appalto suddiviso in lotti funzionali aggiudicabili separatamente e il concorrente partecipi per l'aggiudicazione di più lotti, ove la *lex specialis* di gara lo richieda, la mancata allegazione all'offerta di tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva e di tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
28. laddove la *lex specialis* di gara ne richieda l'esplicitazione, la stima all'interno dell'offerta economica dei costi relativi alla sicurezza specifici del presente appalto di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
29. ove la *lex specialis* di gara ne richieda l'esplicitazione ai sensi dell'art. 82 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente che il ribasso o il prezzo offerto non incide sul costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali irregolarità essenziali dalla stazione appaltante nei documenti della presente procedura.

La stazione appaltante nei seguenti casi di **irregolarità non essenziali** ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione:

1. nel caso la *lex specialis* di gara preveda l'effettuazione da parte del concorrente di un sopralluogo facoltativo, la mancata effettuazione ovvero la mancata allegazione all'offerta dei documenti eventualmente richiesti dalla medesima *lex specialis* a comprova dell'intervenuto sopralluogo ovvero l'allegazione di tali documenti ma irregolari, incompleti o privi di sottoscrizione;
2. laddove la *lex specialis* preveda per la partecipazione alla procedura il pagamento del contributo all'ANAC, il pagamento con modalità difformi da quelle previste dalla

medesima *lex specialis* ovvero dalla stessa ANAC, purché adeguatamente comprovato dal concorrente;

3. nel caso in cui la *lex specialis* preveda la presentazione dell'offerta a mezzo plico debitamente sigillato, l'omessa indicazione sul plico generale degli elementi richiesti ai fini dell'identificazione del concorrente e, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), costituiti o da costituirsi, l'omessa indicazione sul plico generale delle informazioni relative a uno o più dei singoli partecipanti;
4. laddove la *lex specialis* preveda l'inserimento della documentazione componente l'offerta (amministrativa, tecnica, economica) in buste separate e distinte da inserire all'interno del plico generale, la mancanza o incompletezza, sulle buste interne, dell'intestazione del mittente e dell'indicazione dell'oggetto dell'appalto;
5. laddove la *lex specialis* preveda l'inserimento della documentazione componente l'offerta (amministrativa, tecnica, economica) in buste separate e distinte da inserire all'interno del plico generale con l'apposizione al loro esterno di apposita dicitura che ne identifichi il contenuto, la mancata apposizione sulle buste interne della dicitura che ne identifichi il contenuto nel solo caso in cui la busta interna priva di dicitura sia comunque individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne tutte debitamente contrassegnate all'esterno o sia possibile per il concorrente, su invito della stazione appaltante, contrassegnarle senza aprirle;
6. l'omissione, irregolarità o incompletezza della dichiarazione di remuneratività dell'offerta, ove tale dichiarazione sia richiesta dalla *lex specialis* di gara a corredo dell'offerta;
7. nel caso di appalto suddiviso in lotti funzionali aggiudicabili separatamente e il concorrente partecipi per l'aggiudicazione di più lotti, la mancata apposizione del lotto di riferimento sulle buste contenenti le diverse offerte economiche laddove la *lex specialis* di gara richieda di presentare offerte economiche separate, contenute in buste distinte, debitamente sigillate, recanti all'esterno l'espressa indicazione del lotto di riferimento e a condizione che il lotto di riferimento possa essere identificato per esclusione o, in alternativa, laddove si possa ovviare a tale mancata indicazione mediante invito al concorrente a contrassegnare le buste interne senza necessità di procedere a tal fine alla loro apertura.

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali "*irregolarità non essenziali*" dalla stazione appaltante nei documenti della presente procedura.

La stazione appaltante procederà, senza necessaria previa attivazione del meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006, alla richiesta di chiarimenti o di integrazioni al concorrente per le seguenti fattispecie ritenute afferenti a **dichiarazioni ed elementi esigibili da parte della stazione appaltante** ai fini di una celere e certa verifica delle autodichiarazioni rese per l'ammissione alla gara:

1. ove la *lex specialis* la richieda, l'omessa elezione di domicilio ai sensi dell'art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006 ovvero la produzione di una dichiarazione irregolare, incompleta o priva di sottoscrizione;
2. ove la *lex specialis* la richieda ai sensi dell'art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006, l'omessa, incompleta o irregolare indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ai fini della trasmissione alla concorrente delle comunicazioni afferenti alla procedura;
3. ove la *lex specialis* la richieda, l'omessa, irregolare o incompleta indicazione delle posizioni INPS, INAIL, dell'agenzia delle Entrate competente per territorio nonché

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato, del numero degli addetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto e del numero complessivo dei dipendenti della concorrente;

4. nel caso di concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale ovvero di concorrente che abbia depositato domanda di ammissione a tale procedura concorsuale, l'omessa, incompleta o irregolare indicazione del Tribunale emittente e del provvedimento e con il quale il concorrente è stato ammesso al concordato ovvero autorizzato a partecipare alla procedura;
5. ove la *lex specialis* lo richieda, la mancata acquisizione del documento PASSOE necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'ANAC, ai sensi dell'art. dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero la mancata presentazione, unitamente alla documentazione amministrativa, della dichiarazione di impossibilità di ottenimento del PASS OE.

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali "*irregolarità afferenti a dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante*" nei documenti della presente procedura.

La stazione appaltante procederà **ad escludere immediatamente** il concorrente dalla procedura di gara o, nel caso di appalto diviso in lotti funzionali, dall'aggiudicazione del lotto di riferimento, senza attivare il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 38 comma 2-*bis* del D. Lgs. 163/2006 né concedere alcun termine per la regolarizzazione, nelle seguenti ipotesi:

1. mancato possesso da parte dei beni/dei servizi offerti di una o più delle caratteristiche tecniche minime previste dalla *lex specialis* di gara a pena di inammissibilità dell'offerta;
2. mancato rispetto di uno o più degli importi espressamente indicati dalla stazione appaltante nella *lex specialis* quale base d'asta insuperabile;
3. nel caso di procedure aggiudicate al massimo ribasso sul prezzo a base d'asta e con l'utilizzo del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, l'indicazione nell'offerta economica di un ribasso percentuale pari a zero;
4. il mancato possesso da parte del concorrente dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero il caso in cui vengano meno nel corso dello svolgimento della procedura di affidamento anteriormente alla stipula del contratto;
5. mancato possesso da parte del subappaltatore, al momento del rilascio da parte della stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto, dei requisiti richiesti;
6. mancato possesso da parte di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
7. violazione del divieto da parte del concorrente di cui all'art. 37 comma 37 del D. Lgs. 163/2006, avendo egli partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o avendo partecipato in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

8. violazione del divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma imposto dall'art. 37, comma 7 e dall'art. 36 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 in capo ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili);
9. il mancato o tardivo adempimento alla richiesta di regolarizzazione della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006;
10. nel caso di avvalimento, se della stessa impresa ausiliaria si avvale più di un concorrente, o se partecipano alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
11. laddove la *lex specialis* richieda la presentazione dell'offerta dentro un plico sigillato, la mancata sigillatura del plico esterno, per tale intendendosi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiuso il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico;
12. presentazione dell'offerta oltre il termine a tal fine previsto dalla *lex specialis*;
13. laddove la *lex specialis* richieda la presentazione dell'offerta dentro un plico sigillato, la mancata indicazione sul plico esterno della procedura di gara cui l'offerta fa riferimento ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente procedura;
14. laddove la *lex specialis* richieda la presentazione dell'offerta dentro un plico sigillato, all'interno del quale debbano essere inserite tre distinte buste a loro volta debitamente sigillate e contrassegnate all'esterno da apposita dicitura che ne identifichi il contenuto (amministrativo, tecnico, economico), la mancata sigillatura di una delle buste interne o la mancata apposizione sulle buste interne della dicitura idonea ad identificarne il contenuto, salvo il caso in cui, ad esempio, la busta priva di contrassegno esterno sia comunque individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne, tutte debitamente contrassegnate all'esterno o se sia possibile per il concorrente, su invito della stazione appaltante, contrassegnarle senza aprirle;
15. ove prescritto dalla *lex specialis* di gara, la mancata separazione dell'offerta economica e dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta interna dedicata all'offerta economica;
16. la presentazione di offerte plurime, condizionate o alternative;
17. l'omessa indicazione delle sentenze di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 che avvenga con modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa nel caso in cui invece tali sentenze sussistano, configurando tale fattispecie gli estremi del falso in gara;
18. nel caso di avvalimento, l'omessa produzione della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento o l'omessa stipula del contratto di avvalimento entro la data di presentazione dell'offerta;
19. laddove la *lex specialis* richieda la presentazione di un'offerta tecnica, la mancanza integrale della stessa all'interno dell'offerta;
20. la mancanza integrale dell'offerta economica;

21. nel caso in cui il concorrente che partecipi a più lotti si presenti con forme diverse, individuali o associate, o nel caso di R.T.I. o consorzi, si presenti con composizione differente;
22. qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale;
23. se la *lex specialis* preveda il sorteggio di cui all'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui risulti in sede di verifica il mancato effettivo possesso in capo al concorrente dei requisiti richiesti e dichiarati;
24. nel solo caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e laddove la *lex specialis* determini una soglia di sbarramento per il punteggio qualitativo, il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;
25. nel caso in cui il concorrente, nel corso della procedura di verifica dell'offerta anomala ove tale procedura sia prevista dalla normativa vigente o dalla *lex specialis* di gara, non presenti le giustificazioni o le precisazioni richiesto entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.

Tali fattispecie non si intendono ricomprese nelle disposizioni normative richiamate di cui ai commi 2-*bis* e 1-*ter* degli artt. 38 e 46 del D. Lgs. 163/2006 poiché in loro presenza non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell'offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali "*cause di immediata esclusione*" nei documenti della presente procedura.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare in corso di gara la rilevanza di ogni ulteriore inadempimento dei concorrenti ad obblighi imposti dalla *lex specialis* di gara o dalla restante normativa vigente che non sia espressamente qualificato nella medesima *lex specialis* quale causa di esclusione immediata/irregolarità essenziale/irregolarità non essenziale/afferente a dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell'attività interpretativa dell'ex AVCP, odierna ANAC, nei limiti in cui esse siano compatibili con il novellato assetto normativo di cui ai citati commi 2-*bis* e 1-*ter* degli artt. 38 e 46 del D. Lgs. 163/2006.

8. Stipula del contratto – Divieto di cessione - subappalto

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica mediante apposizione della firma digitale della stazione appaltante e dell'operatore economico affidatario sul medesimo file digitale.

Ogni spesa e spesa derivante dalla stipula del contratto, inclusa l'imposta di bollo ove dovuta, sarà ad esclusivo carico dell'affidataria.

In caso di mancata stipula per fatto dell'aggiudicatario l'Istituto dichiarerà la ditta decaduta dall'aggiudicazione e potrà agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti, nonché allo scorrimento della graduatoria secondo le modalità previste per legge.

Con riferimento alle cessioni di azienda, agli atti di trasformazione, fusione e scissione ed alle altre vicende soggettive che possono interessare l'appaltatore nel corso dell'esecuzione contrattuale, si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

Per quanto attiene alle ipotesi di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, fermo quanto previsto dal già citato art. 116 del medesimo decreto.

Il subappalto del servizio oggetto della presente procedura è ammesso nei limiti previsti dalla normativa applicabile. Gli operatori economici che intendano avvalersi del subappalto dovranno allegare alla documentazione amministrativa l'**Allegato B** alla presente lettera – invito denominato "**Dichiarazione di subappalto**", mediante il quale dichiarare quali parti del servizio si intende subappaltare. Si precisa che in tal caso il subappalto è subordinato all'autorizzazione dell'Istituto in ossequio alle modalità, termini e limiti previsti dalla disciplina applicabile.

In caso di subappalto l'operatore economico affidatario sarà obbligato a trasmettere, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta affidataria al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro il predetto termine l'Istituto si riserva, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, di sospendere il pagamento nei confronti dell'affidataria. Si precisa che anche i pagamenti corrisposti dall'operatore economico affidatario alla subappaltatrice rimangono soggetti agli obblighi imposti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Per tutto quanto ivi non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

9. Polizza assicurativa

L'affidataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Istituto relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi, in relazione all'espletamento del servizio oggetto della presente procedura.

Con la sottoscrizione del contratto l'affidataria si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti o di violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto. Essa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza del proprio personale, del personale dipendente dell'IZSVe e dei soggetti terzi.

A tal fine, in ossequio al Regolamento (CE) n. 785/2004 che prevede "*l'obbligo, per tutti i vettori e gli esercenti, di essere assicurati specificatamente, secondo requisiti minimi uniformi, in modo da coprire la propria responsabilità nell'ambito del trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, bagagli, merci e terzi*", l'affidatario del servizio in parola dovrà provvedere a trasmettere, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento, copia della specifica polizza assicurativa relativa alla copertura della responsabilità civile - professionale per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose.

Si precisa che la copertura assicurativa prodotta dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e garantire massimali non inferiori a:

- € 5.000.000,00 per singolo sinistro;
- € 5.000.000,00 per danni a cose;
- € 5.000.000,00 per danni a persone.

L'affidataria dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti:

- che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal contratto di appalto che seguirà all'espletamento della presente procedura, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'affidataria;

- che non vi sono limiti al numero di sinistri;

- che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00.

Per quanto ivi non specificato si rinvia alla circolare ENAC denominata "*Attuazione del Regolamento CE 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio*".

10. Cauzione definitiva

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, Iva esclusa. Nel caso l'aggiudicatario abbia offerto un prezzo corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10; ove il prezzo offerto corrisponda ad un ribasso superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito secondo le seguenti modalità:

- a) con fidejussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzia, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e del Tesoro, con scadenza non antecedente al 30/4/2016;
- b) la garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, l'operatività della garanzia entro 15 giorni solari e consecutivi a semplice richiesta scritta dell'Istituto, con scadenza non antecedente al 30/4/2016.

La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni solari e consecutivi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Istituto avrà il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in caso di applicazione delle penali, in tal caso l'affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni solari e consecutivi.

L'originale della cauzione dovrà pervenire all'Istituto entro **30 giorni** solari e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si precisa che **l'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%** in caso di possesso, da parte della ditta affidataria, della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa altresì che la garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata secondo la normativa vigente, nell'ammontare residuo, dopo la liquidazione definitiva e l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. La garanzia fidejussoria definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo.

La garanzia copre qualsiasi danno (danno emergente e lucro cessante, danno diretto o indiretto) subito dall'Istituto a causa della violazione da parte dell'impresa di qualsiasi obbligo previsto dalla legge e dalla presente lettera d'invito. L'offerta dovrà contenere i documenti sotto indicati;

Resta salva ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

11. Condizioni di fornitura

Pagamento: il pagamento sarà effettuato, previa presentazione di regolare fattura, con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, per tale intendendosi la verifica della esatta esecuzione del servizio. La verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio sarà effettuata, nel corso dell'esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura mediante verifica, effettuata ad opera del DEC nominato in sede di approvazione del provvedimento di affidamento, della documentazione comprovante l'esecuzione del servizio trasmessa alla Direzione Sanitaria dell'IZSve secondo le modalità e la periodicità indicata al paragrafo 1.

Fatturazione: l'operatore economico affidatario non potrà in alcun caso procedere all'emissione della fattura anteriormente alla verifica della corretta esecuzione dei servizi offerti; la fatturazione anticipata non farà sorgere alcun obbligo di pagamento in capo alla stazione appaltante; in tal caso il pagamento sarà dovuto decorsi 60 giorni dalla verifica di conformità del servizio reso.

Le fatture dovranno indicare espressamente il CIG e il numero d'ordine nonché gli ulteriori elementi prescritti dalla normativa vigente nonché le prestazioni effettuate dall'operatore economico cui la fattura afferisce, onde permetterne la verifica in sede di liquidazione da parte della stazione appaltante (a titolo esemplificativo, ore di volo espletate).

La L. n. 244/2007, modificata dal D. Lgs. 201/2011, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Nello specifico, tale obbligo vige anche per la presente stazione appaltante per tutte le fatture alla stessa intestate emesse dal 31/03/2015 alla quale è stato assegnato il Codice Univoco Ufficio UF5YKF

Frequenza del servizio: il servizio sarà reso secondo la periodicità comunicata dal DEC prima dell'avvio della campagna di eradicazione della rabbia silvestre. Con riferimento al servizio accessorio di logistica si precisa che l'Istituto dovrà essere avvertito del ritiro delle esche vaccinali presso l'Interporto con almeno 4 giorni di anticipo.

Garanzia: l'esecuzione del servizio si intende coperto da garanzia conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Iva: secondo norma di legge.

12. Controlli quali-quantitativi e inadempimenti

Controllo quali - quantitativo del servizio: nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, l'Istituto provvederà a contestare l'inadempimento alla ditta affidataria la quale dovrà adempiere entro e non oltre 5 giorni solari e consecutivi alla ricezione della contestazione, fermo quanto disposto dai successivi articoli titolati "*Penali*" e "*Risoluzione del contratto*".

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Istituto si riserva il diritto di verificare, con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei

servizi alla periodicità e alle modalità richieste dall'Istituto nonché risultanti dai documenti della procedura, dall'offerta dell'operatore economico e dalla successiva stipula del contratto di affidamento al momento della loro effettiva esecuzione. Il controllo di esatto adempimento del servizio sarà effettuato da parte del DEC indicato nel provvedimento di affidamento. L'eventuale sottoscrizione da parte del personale d'Istituto di qualsivoglia report o altro documento della ditta al termine dell'effettuazione della singola prestazione non impegnerà in alcun modo l'Istituto all'accettazione del servizio.

Ferma restando l'applicazione delle penali, in caso di inadempimenti nell'esecuzione della fornitura l'Istituto avrà la facoltà di sospendere i pagamenti fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 1460 c.c..

13. Penali

Fermo quanto stabilito all'articolo che precede e dagli articoli successivi, nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso di ritardo nell'adempimento, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi, l'Istituto potrà applicare una penale in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sia nell'ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la misura esatta della penale sarà determinata dall'Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall'inadempimento, previa formale contestazione alla ditta.

In considerazione della particolare natura del contratto e attesa l'essenzialità del tempestivo e esatto adempimento di ciascuna delle prestazioni, nonché di ciascuna delle parti in cui tali prestazioni possono essere scomposte, ai fini della soddisfazione del bisogno pubblico che tale contratto è volto a soddisfare, l'inadempimento o il ritardato o inesatto adempimento anche di una singola parte di prestazione sarà considerato alla stregua di inadempimento, inesatto o ritardato adempimento della totalità delle prestazioni oggetto di contratto e calcolata di conseguenza sull'intero importo contrattuale.

Tutti i termini previsti dalla presente lettera invito e dal successivo contratto di affidamento per l'adempimento delle prestazioni o di parti di esse sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato come inadempimento con applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

14. Recesso unilaterale – Sospensione

Recesso. Ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza naturale del termine, tenendo indenne la ditta fornitrice delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite.

In particolare, l'Istituto potrà in ogni caso recedere unilateralmente dal contratto, nei seguenti casi, indicati a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- per motivi di pubblico interesse;
- per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza;

- qualora venisse meno l'esigenza di procedere all'acquisizione del servizio oggetto del contratto o in ogni altro caso in cui l'Istituto intendesse provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio.

Il predetto diritto di recesso è da esercitarsi a mezzo raccomandata a.r. con avviso di ricevimento con un preavviso minimo di **30 giorni** solari e consecutivi. La ditta fornitrice sarà tenuta all'accettazione del recesso dell'Istituto in qualsiasi momento.

Sospensione dell'esecuzione. Qualora il pubblico interesse, la necessità o altre circostanze particolari impediscano temporaneamente l'esecuzione del contratto, l'Istituto si riserva di sospenderla mediante raccomandata a.r. con avviso di ricevimento con un preavviso minimo di **10 giorni** solari e consecutivi. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 308 del DPR 207/2010.

15. Risoluzione del contratto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi 1456 c.c., l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto nel caso di inadempimento, ritardo nell'adempimento o inesatto adempimento da parte dell'operatore economico affidatario di qualsiasi obbligazione derivante in capo allo stesso dalla presente lettera d'invito, dall'offerta dell'operatore medesimo o dal successivo contratto di affidamento, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l'Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In particolare, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in seguito alla dichiarazione da parte dell'Istituto di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nelle seguenti ipotesi, elencate con intento meramente indicativo e senza alcuna pretesa di esaustività:

- a) tre inadempimenti da parte dell'operatore economico affidatario nell'esecuzione degli obblighi contrattuali debitamente contestati dall'Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
- b) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell'affidataria, anche in numero inferiore a tre, che comunque comportino l'applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% dell'intero importo contrattuale;
- c) qualsiasi inadempimento dell'operatore economico affidatario, anche se di modesta entità, degli obblighi alla stessa imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
- d) inadempimento da parte dell'affidataria alle istruzioni e direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- e) avvio nei confronti dell'affidataria di procedura fallimentare, cessione d'azienda per cessazione attività, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del regio decreto 267/1942, nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta medesima;
- f) cause sopravvenute in capo alla ditta fornitrice che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia.

Obblighi di cui al DPR 62/2013 - Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici: la ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (cd. "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR come specificati nel Codice di Comportamento dell'Istituto adottato con Delibera del

Direttore Generale n. 659/2013. Entrambi i documenti sono liberamente visionabili sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo: <http://www.izsvenezie.it/Pubblicazione%20Ftp/DL33/atticodice.xml>. Gli operatori economici offerenti, anteriormente alla presentazione delle offerte, sono tenuti a leggere tali documenti, accettandoli incondizionatamente e senza riserve. L'aggiudicataria, successivamente alla stipula del contratto e anteriormente all'avvio dell'esecuzione, dovrà provvedere a trasmettere copia dei documenti succitati ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, se richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al citato Decreto e Codice di Comportamento, potrà costituire causa di risoluzione del contratto nei termini e secondo le modalità previste al presente articolo. L'Istituto, verificata la violazione, procederà a contestare per iscritto alla ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni solari e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e all'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Forza maggiore. La ditta fornitrice non sarà ritenuta responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa alla stessa non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista dalla ditta al momento della stipulazione del contratto e che la medesima ditta non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Istituto dell'impedimento a mezzo raccomandata a.r entro 5 giorni solari e consecutivi dal suo verificarsi. Nel caso in cui detto impedimento si prolunghi oltre 90 giorni solari e consecutivi, l'Istituto avrà diritto alla risoluzione del contratto per giusta causa e potrà procedere all'affidamento della fornitura oggetto d'appalto alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Scorrimento della graduatoria. Nel caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, l'Istituto potrà procedere allo scorrimento progressivo della graduatoria di aggiudicazione conformemente alla normativa vigente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga la ditta fornitrice ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori/subfornitori/subcontraenti.

Conseguentemente la ditta affidataria dovrà:

- inviare all'Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati utilizzati per operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno, altresì, comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi entro 7 giorni dalla modifica medesima. I conti correnti possono essere utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra;
- indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, che sarà riportato anche nei mandati di pagamento.

Clausola risolutiva espressa: tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determina la risoluzione di diritto del contratto.

Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: l'amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento alla ditta, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

17. Riservatezza delle informazioni – Tutela Della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato anche "Codice della privacy"), l'Istituto fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti.

Finalità del trattamento: i dati personali comunicati dai concorrenti in sede di offerta sono acquisiti dall'Istituto per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

I dati personali forniti dall'aggiudicatario saranno utilizzati ai fini della stipulazione del contratto, dell'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per partecipare alla procedura.

Dati giudiziari: in ottemperanza agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai concorrenti ed all'aggiudicatario saranno richiesti alcuni dati giudiziari di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, in ottemperanza agli obblighi di verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di carattere generale.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Istituto mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto disposto dal Codice della privacy.

Ambito di comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati:

- personale d'Istituto che cura la procedura o personale di altre Pubbliche Amministrazioni che svolge attività ad esso connesse;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Istituto in ordine alla procedura;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.Lgs 163/2006.

Titolare del trattamento dei dati: è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona suo legale rappresentante, Direttore Generale *pro tempore*.

Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che può esercitare mediante apposita richiesta al Responsabile del trattamento indirizzata a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, Dott. Davide Violato, Viale dell'Università, 10 – Legnaro (PD).

Consenso del concorrente interessato: acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, le sopra indicate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

18. Controversie e foro competente

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso la presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, Venezia, tel. 041/5244209, www.giustizia-amministrativa.it.

Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova.

19. Riferimenti

Il Responsabile del Procedimento, RUP, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è individuato nella persona del Dott. Davide Violato, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi (tel. 049 8084232, fax 049 8084339, e-mail dviolato@izsvenezie.it).

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte al seguente indirizzo di PEC izsvenezie@legalmail.it.

Onde evitare disparità di trattamento tra le ditte partecipanti, le risposte alle eventuali richieste di chiarimento avanzate da una ditta saranno comunicate a tutte le ditte partecipanti attraverso il sito internet www.izsvenezie.it.

L'Istituto non trasmetterà apposita comunicazione individuale a ciascuna delle concorrenti, né direttamente alla concorrente che avrà formulato la richiesta di chiarimenti, e sarà pertanto onere esclusivo gravante in capo alle concorrenti monitorare il sito Internet della stazione appaltante.

20. Disposizioni finali

Per quanto ivi non espressamente previsto, valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, del DPR n. 207/2010, della L. 136/2010 e del Codice Civile, nonché la normativa internazionale e nazionale disciplinante la sicurezza degli aeromobili applicabile al servizio in parola.

Distinti saluti.

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato

Allegati:

- Allegato A: *Dichiarazione Sostitutiva Requisiti di accesso;*
- Allegato B: *Dichiarazione di subappalto;*
- Allegato C: *Offerta economica.*

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato
(☎ 0498084232 📠 0498084339 ✉ dviolato@izsvenezie.it)
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Marta Lovato
(☎ 0498084284 📠 0498084339 ✉ mlovato@izsvenezie.it)

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

Io sottoscritto, nato a
..... il, in qualità
di della ditta
....., dichiaro di aver preso visione
della presente lettera d'invito e dei suoi allegati e di **accettarli integralmente e senza
riserve** in nome per conto della ditta che rappresento.
....., lì.....

.....

Firma